



# COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO

## PROVINCIA DI CHIETI

### SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

#### SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE E STRADE COMUNALI DEL CENTRO CITTADINO

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

#### **ART. 1**

##### **OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del **servizio di pulizia e manutenzione delle aree e strade comunali del centro cittadino del Comune di Santa Maria Imbaro**, da effettuarsi presso le località e con le modalità indicate nelle Norme Tecniche e negli elaborati grafici, redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale ed approvati con deliberazione Giunta Comunale, nel rispetto, in particolare, di quanto disposto dal "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" emanato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e nelle allegate norme tecniche, individuano le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative del servizio da realizzare.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuato secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

#### **ART. 2**

##### **DURATA**

Il servizio avrà **durata di anni tre rinnovabile di ulteriori anni due**, a decorrere dalla data di inizio del servizio.

Entro il termine di scadenza del contratto l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta appaltatrice il rinnovo del contratto stesso per la durata di anni **DUE**.

Qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea deliberata dall'Amministrazione per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest'ultimo periodo non potrà comunque superare i 6 mesi.

#### **ART. 3**

##### **IMPORTO A BASE D'APPALTO**

L'importo a base d'appalto per i servizi oggetto d'appalto è stabilito in **€ 59.400,00 (cinquantanovequattrocento/00)**, oltre l'iva dovuta per legge;

Il corrispettivo di cui al primo comma è comprensivo di tutte le spese e di tutti gli oneri relativi all'espletamento dei servizi e delle prestazioni oggetto d'appalto, nessuno escluso, secondo quanto previsto dalle norme tecniche allegato "A"; con esso l'Appaltatore s'intenderà, perciò, soddisfatto per qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Amministrazione Appaltante, nulla potendo ulteriormente pretendere ad alcun titolo.

Prima della presentazione dell'offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto, i soggetti partecipanti dovranno assumere tutte le informazioni necessarie in merito ai servizi da effettuare, anche attraverso sopralluoghi delle aree in oggetto.

L'appalto deve considerarsi a prezzo chiuso.

#### **ART. 4**

##### **MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

L'appalto verrà affidato con criteri stabiliti in fase di determinazione a contrattare, il tutto ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e secondo le disposizioni del Regolamento Comunale dei Servizi e Forniture in Comune.



Potranno partecipare alla procedura le ditte che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del presente Capitolato, risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione alla gara.

#### **ART. 5**

##### **OFFERTE**

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'Impresa.

#### **ART. 6**

##### **STIPULA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE**

Fanno parte del contratto il presente Capitolato d'appalto, le norme tecniche allegato "A" e gli elaborati con le planimetrie.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme richiamate nel presente capitolato e sarà indicato il domicilio eletto dall'impresa appaltatrice. Per la stipula del contratto, se l'appaltatore non si presenterà nei termini stabiliti, l'aggiudicazione, fatto salva l'applicazione di eventuali sanzioni previste da disposizioni di legge vigenti in materia, si considererà decaduta.

#### **ART. 7**

##### **ELENCO CATEGORIE DEI SERVIZI**

Nelle aree e strade oggetto d'intervento, i servizi da eseguire saranno i seguenti:

1. spazzamento;
2. svuotamento cestini portarifiuti;
3. pulizia di pozzetti e tombini anche con idoneo disinfettante;
4. rimozione di eventuali rifiuti urbani depositati in prossimità dei contenitori di raccolta;
5. posizionamento e rimozione di cartelli stradali e transenne mobili in occasione di manifestazioni, eventi, festività e in qualsiasi necessità secondo esigenze dell'amministrazione comunale (in numero variabile da 1 a 5 volte nell'anno);
6. interventi a chiamata per necessità diverse, quali spostamenti di attrezzature, rimozione o posizionamento di arredo urbano (cestini portarifiuti, panchine, vasi, dissuasori, cartellonistica, insegne, ecc.) e comunque quant'altro l'Amministrazione Comunale intenda effettuare. Tali interventi a chiamata saranno conteggiati a parte, si considererà il corrispettivo spettante, in aggiunta a quello pattuito, conteggiando il costo orario della manodopera utilizzata pari ad €. 24,00, escludendo la fornitura del materiale che sarà a carico dell'Amministrazione Comunale. L'elenco delle aree e vie con le rispettive superfici e la descrizione dettagliata delle tipologie dei servizi che è indicato nell'Allegato Tecnico (parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto) si intende accettato dalle imprese partecipanti. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare l'entità delle superfici qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:
  - estendere o ridurre il servizio, nel limite del 20% (c.d. "quinto d'obbligo") di quanto appaltato. In tal caso il corrispettivo sarà determinato in misura proporzionale all'offerta presentata;
  - sospendere temporaneamente o definitivamente il servizio. Ogni interruzione e richiesta di ripresa del servizio verrà portata a conoscenza della ditta con congruo anticipo.

#### **ART. 8**

##### **NORME GENERALI NELLA ESECUZIONE DEI SERVIZI**

Per norma generale, nell'esecuzione dei servizi, l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date e quelle indicate nell'Allegato Tecnico per le principali categorie di servizi.

Per tutte quelle categorie di attività per le quali non si trovano, nel presente Capitolato, prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che verranno impartiti dal Responsabile Tecnico Comunale all'atto esecutivo.

#### **ART. 9**

##### **MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE**

L'Impresa deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione del servizio con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio.

I prodotti chimici per gli interventi di igienizzazione dei pozzetti dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge in materia nazionali e comunitarie ed essere utilizzati con le esatte concentrazioni e le modalità di impiego prescritte dal produttore. L'impresa dovrà sottoporre all'Amministrazione, prima dell'inizio del servi-



zio e in seguito ad ogni variazione, le schede tecniche e le schede di sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti che intende impiegare.

Il Servizio Manutenzioni del Comune di Santa Maria Imbaro, si riserva la possibilità di controllare l'idoneità dei prodotti effettuando, ove occorra, prelievi a campione; in caso di esito sfavorevole dei controlli di idoneità, l'impresa dovrà immediatamente sostituire i prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti.

L'Impresa aggiudicataria dovrà inoltre fornire copia del Certificato di Conformità e scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e dei macchinari che saranno impiegati per le operazioni di pulizia.

Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e/o terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 15.08.1991 n. 277 e dal D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547 Titolo III – Norme generali di protezione delle macchine.

#### **ART. 10**

##### **MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO**

Il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità indicate nell'Allegato Tecnico, contenente **le prestazioni minime** oggetto dell'appalto, tenendo presente che, nello svolgimento dello stesso, dovrà essere ottenuto il raggiungimento dei seguenti fini:

- garantire un livello di pulizia adeguato, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, nelle aree e strade oggetto dell'appalto;
- mantenere decoroso l'aspetto dei luoghi mantenuti.

**L'Impresa appaltatrice dovrà indicare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio della prestazione, una propria sede operativa cui poter far riferimento per le comunicazioni.**

**Unitamente alla sede operativa, dovrà essere indicato il nominativo di un responsabile tecnico dell'attività, scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore.**

**Il responsabile tecnico dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni, secondo le modalità stabilite dal presente atto.**

**L'Amministrazione si riserva, vista l'urgenza di alcuni interventi, il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato intervento su specifiche aree che verranno indicate, entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione delle prestazioni nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi;**

**La ditta avrà quindi l'obbligo di eseguire determinati interventi sulle specifiche aree che gli vengono indicate dal Responsabile Tecnico Comunale entro il termine che dallo stesso gli sarà indicato.**

#### **ART. 11**

##### **REQUISITI DEL PERSONALE DA IMPIEGARE**

L'Impresa dovrà assicurare il servizio con proprio personale nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 10.

Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del servizio, l'impresa comunicherà per iscritto all'Ufficio Tecnico comunale l'elenco dei nominativi delle persone che verranno impiegate dalla stessa per il servizio in oggetto con i rispettivi dati anagrafici (compresa una copia fotostatica di un documento di identità personale di ognuno di essi) ed indirizzi nonché il numero delle ore giornaliere che ciascuno espletterà nel servizio. Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato in base ai nuovi inserimenti, per i quali deve essere prodotta la prevista documentazione di entrata in servizio, e in caso di dimissioni del personale uscente, che dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale entro 5 (cinque) giorni dall'inserimento o dimissione.

L'Impresa dovrà fornire al Comune la copia della comunicazione di trasmissione dei codici fiscali dei predetti operatori all'INAIL.

Le prestazioni oggetto del servizio devono essere svolte con personale idoneo, specializzato e di assoluta fiducia, riservandosi in ogni caso l'Amministrazione Comunale la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, non risulti idoneo al compito cui è stato preposto. In questi casi l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione entro 10 giorni dalla richiesta e, in casi particolari, entro 24 ore.

Il personale di servizio dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole, elencate a fini esemplificativi, per garantire una corretta ed efficace esecuzione dello stesso:



- svolgere il servizio negli orari stabiliti con l'Amministrazione: non sono ammesse variazioni d'orario, se non preventivamente concordate;
- eseguire le operazioni affidate secondo le tipologie e le frequenze concordate;
- limitarsi ad eseguire le prestazioni concordate, in quanto non saranno riconosciuti interventi diversi da quelli autorizzati dal Servizio Tecnico Comunale.

L'impresa dovrà inoltre dotare il proprio personale di una divisa da lavoro decorosa ed idonea dal punto di vista igienico-sanitario, facendosi carico del lavaggio della stessa nonché di un cartellino identificativo recante indicazione del nome, cognome dell'operatore e denominazione dell'impresa.

#### **ART. 12**

##### **CONTRATTO DI LAVORO**

L'impresa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori dipendenti impegnati nell'attività oggetto del presente servizio il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore.

L'impresa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente nonché a stipulare idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei lavoratori del settore.

#### **ART. 13**

##### **PREVENZIONE INFORTUNI – RESPONSABILITÀ**

L'impresa si deve impegnare a realizzare gli interventi con adeguate condizioni di sicurezza; i costi per le prestazioni conseguenti sono compresi nel corrispettivo previsto per l'esecuzione degli interventi.

La ditta affidataria deve rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni ed in modo particolare deve:

- 1) aver approntato il Piano operativo sostitutivo di sicurezza ed aver predisposto il documento sulla Valutazione dei rischi relativi all'attività svolta, conformemente alle norme specifiche;
- 2) avere nominato il Medico Competente;
- 3) aver dato corso a programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- 4) aver provveduto a nominare il Responsabile della Sicurezza;
- 5) aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle mansioni svolte da ciascun lavoratore ed a tutela da rischio biologico, rischio chimico, rischio elettrico e rischio per la movimentazione manuale dei carichi.

I nominativi dovranno essere segnalati alla Stazione Appaltante prima della consegna delle operazioni di potatura.

Il Direttore tecnico dell'Impresa, che dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecnico – professionali, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione degli interventi e avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono gli stessi, salvo la nomina di un suo eventuale sostituto.

In ogni caso, nell'esecuzione degli interventi di qualsiasi genere, l'impresa deve adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette agli interventi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

La ditta affidataria dovrà quindi dotare il proprio personale di tutti i Dispositivi di Protezione Individuali, nonché di quelli eventualmente previsti dal Responsabile tecnico per l'Amministrazione Comunale, in relazione a condizioni di rischio specifiche .

Se il Responsabile tecnico per l'Amministrazione Comunale rileverà difformità rispetto al contenuto del piano di sicurezza od all'applicazione delle procedure sopra indicate, potrà pretendere l'allontanamento e l'eventuale sostituzione di personale che contravvenga ai propri doveri in materia di sicurezza ed eventualmente, in caso di pericolo grave ed imminente, potrà ordinare di sospendere l'esecuzione degli interventi. In ogni caso il Responsabile tecnico per l'Amministrazione comunale potrà eventualmente proporre alla propria Amministrazione, in caso di reiterati inadempimenti a quanto suesposto, la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore. Resta inteso che, nell'ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sulla ditta affidataria, la quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, sollevando l'Amministrazione da ogni più ampia responsabilità.

#### **ART. 14**

##### **PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO**



Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 157/1995, le autorità presso la quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni è l'A.S.L. "Lanciano – Vasto";

I concorrenti dovranno precisare che nella redazione delle offerte hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro, conformi allo specifico Piano di Sicurezza.

#### **ART. 15**

##### **RESPONSABILITA' CIVILE**

L'impresa aggiudicataria sarà comunque, direttamente ed indirettamente, totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.

A tale scopo l'impresa aggiudicataria sarà tenuta, prima della stipula del contratto e comunque prima di intraprendere l'esecuzione del servizio, a dimostrare di essere in possesso di idonea assicurazione a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio medesimo, compresi quelli sopra indicati.

Detta polizza dovrà includere una garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi, compresa l'Amministrazione Comunale, nell'esecuzione del servizio.

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'impresa per danni o perdite di materiali, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

#### **ART. 16**

##### **CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

In base all'art. 75, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa dovrà disporre di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell'importo dei lavori al momento della presentazione delle offerte, con l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 113 D.Lgs. 163/2006).

La cauzione provvisoria realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% sull'importo dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante (art. 113 comma 2 del D.Lgs. 163/2006).

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (art. 113 comma 4 D.Lgs. 163/2006).

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'Impresa.

L'Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d'ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.



La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che la P.A. abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l'estinzione automatica della garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Dirigente competente.

#### **ART. 17**

##### **CONSEGNA DEL SERVIZIO**

Il responsabile del servizio tecnico, comunicherà all'Impresa affidataria il luogo, il giorno, l'ora in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora l'Impresa non si presentasse il giorno stabilito per ricevere la consegna, l'Amministrazione avrà senz'altro diritto a risolvere il contratto ed incamerare la garanzia versata.

La consegna del servizio risulterà da processo verbale esteso in contraddittorio con la ditta affidataria; dal predetto giorno ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sull'Impresa.

Non appena intervenuta la consegna, è obbligo della ditta affidataria iniziare le prestazioni immediatamente. Qualora ciò non accada alla ditta affidataria verranno applicate le penali di cui al successivo art. 23. Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato dalla ditta nel termine ultimo di **10 giorni** dalla consegna, l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Ditta affidataria, procedendo contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva da questa versata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

#### **ART. 18**

##### **ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULA**

L'impresa si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto anche nelle more della stipulazione del relativo contratto.

In tal caso, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 per la polizza assicurativa, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti all'impresa stessa, purché quest'ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dall'art. 16 del presente Capitolato, nonché la necessaria documentazione prevista dalla normativa antimafia.

#### **ART. 19**

##### **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il corrispettivo annuale spettante all'impresa verrà corrisposto in **rate bimestrali posticipate**, su presentazione di regolare fattura e previa esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

- indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice CAB e ABI, numero conto corrente postale);
- riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio (data e numero cronologico).

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio Protocollo della fattura riscontrata regolare e conforme al servizio effettuato.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali addebiti all'impresa; in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito l'impresa;
- l'impresa non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti; in tal caso il pagamento verrà effettuato previa liberatoria degli enti competenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3.

Il Comune potrà richiedere all'impresa aggiudicataria, anche il libro matricola ed ogni altro documento utile alla verifica delle posizioni contributive del personale dipendente e dei soci lavoratori.



## **ART. 20**

### **CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO**

L'importo, che l'Amministrazione deve pagare all'appaltatore come corrispettivo di tutte le prestazioni contemplate nel presente capitolato sarà quello che risulterà in sede di aggiudicazione a seguito dell'espletamento della prevista gara d'appalto bandita dall'Amministrazione.

Resta inteso e convenuto che il dovuto prezzo è comprensivo di tutte le spese della gestione e di tutti gli oneri conseguenti, tutto incluso.

L'appalto è da considerarsi a "prezzo chiuso".

Si applicherà la clausola di revisione del prezzo come previsto dalla normativa vigente.

## **ART. 21**

### **VERIFICHE E CONTROLLI**

Il referente del servizio per l'Amministrazione Comunale, la Polizia Municipale, anche a mezzo dei propri incaricati, potranno in ogni momento effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'impresa appaltatrice.

Eventuali problemi connessi alla gestione del servizio verranno valutati e risolti con il responsabile tecnico di cui al precedente art. 10.

Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte dell'impresa comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto agli artt. 23, 24 e 25.

## **ART. 22**

### **SUBAPPALTO**

Sia la cessione del servizio che il subappalto totale sono vietati.

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché siano contenute entro il 30% dell'importo complessivo del servizio, è autorizzato dall'ente appaltatore a condizione che l'appaltatore provveda:

- a indicare all'atto dell'offerta, i lavori o le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'ente appaltante, che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l'ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa;
- a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione; a depositare il contratto di subappalto presso il comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art.2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;
- a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e nei confronti delle quali non sussistono alcuno dei divieti di cui all'art.10 della legge 10 maggio 1965 n.575;
- a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanze relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;



- a trasmettere all'ente appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti dall'appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica;
- a trasmettere periodicamente all'ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i propri;
- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'appaltatore.

#### **ART. 23**

##### **PENALITA'**

L'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale di importo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, qualora dalle verifiche eseguite dai propri incaricati venga riscontrato:

- mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni indicate nell'Allegato Tecnico e/o nel progetto tecnico;
- inosservanza degli interventi come indicato nell'Allegato Tecnico e/o nel progetto tecnico presentato all'atto dell'offerta dall'affidatario.

L'esatto importo delle penali sarà segnalato all'impresa a mezzo lettera raccomandata A.R. e sarà determinato in funzione della gravità degli inadempimenti contestati e delle conseguenze dannose che ne siano derivate per l'Amministrazione comunale, ivi compreso il c.d. danno all'immagine.

In ognuna delle ipotesi sopra previste l'Amministrazione non liquiderà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni l'Amministrazione Comunale potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, ciò a totale carico dell'impresa, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da intimarsi con lettera raccomandata A.R., o telegramma, o fax.

Qualora la Ditta non faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni rimaste non eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente.

#### **ART. 24**

##### **DIFFIDA AD ADEMPIERE**

Fermo quanto disposto dal precedente articolo, nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d'arte, l'Amministrazione Comunale, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o fax, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l'entità delle sanzioni che si intende applicare. Qualora la Ditta non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente.

L'invio di due diffide nel corso dell'esecuzione del servizio costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto.

#### **ART. 25**

##### **RISOLUZIONE**

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere in tutto o in parte il contratto nei seguenti casi:

- a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due diffide formali da parte dell'amministrazione comunale;
- b) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.;



- c) mancato rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche;
- d) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'impresa appaltatrice del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- e) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio concesso in appalto;
- f) cessione del contratto o subappalti non autorizzati dall'Amministrazione comunale.

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

**ART. 26**

**CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l'Appaltatore e che non fosse possibile definire in via amministrativa sarà devoluta al giudice ordinario. Il Foro competente sarà quello di Lanciano.

**ART. 27**

**SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto e di eventuali atti contrattuali aggiuntivi sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

**ART. 28**

**NORME APPLICABILI**

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Capitolato, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare il D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, la Legge ed il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

**ART. 29**

**ALLEGATI**

- 1) L'allegato "A" NORME TECNICHE è parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- 2) Elaborato grafico con indicazione in planimetria delle strade ed aree oggetto d'intervento.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO*  
(Ing. Camillo DI CIANO)